



ingiunzione prot. n. M\_IT PR\_FISPC 00130174 del 30.11.2018 Area III , con la quale la Prefettura di Firenze respingeva il ricorso avverso verbale di accertamento di violazione al cds n. ATX0001023851 del 7.3.2018, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Firenze per la violazione dell'art. 142 co. 8 cds accertata il 26.1.2018 alle ore 21.48 sull'autostrada A1 Milano-Roma-Napoli dir. Nord, in loc. A1 area di servizio Chianti N. km 305,450 nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli, rilevata a mezzo strumento Autovelox marca Sodi modello 106/C2 matricola 949856.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva la nullità del verbale: per carenza di prova in ordine alla garanzia della perfetta funzionalità; per carenza di prova in ordine alla taratura; per mancata contestazione immediata della violazione; per inadeguatezza della segnaletica preannunciante la postazione di controllo; per carenza di visibilità della postazione; per difetto di motivazione dell'ordinanza.

Disposta ritualmente la comparizione delle parti, l'Amministrazione resistente si costituiva in Cancelleria, provvedendo al deposito degli atti relativi all'accertamento compiuto, unitamente a comparsa di costituzione e risposta e documentazione , con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza fissata del 3.4.2019, presente il solo procuratore della ricorrente, il giudice lo invitava a precisare i fatti.

La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni, così come trascritte in epigrafe, alla stessa udienza del 3.4.2019 veniva trattenuta in decisione dal giudicante, con lettura immediata del dispositivo.

L'opposizione tempestiva, e, perciò, ammissibile, è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Tra i motivi di opposizione, eccepiva, la ricorrente la nullità del verbale per carenza di prova in ordine alla taratura ed idoneità del dispositivo utilizzato per il rilevamento della velocità: Autovelox in postazione fissa, marca Sodi, modello 106.

---

L'eccezione va accolta.

Rileva il giudice come, nell'ottica della tutela del diritto della difesa del cittadino, con l'enorme diffusione delle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità abilitate alla rilevazione si è di fatto escluso, a priori, la contestazione immediata, così che la questione aperta ed oggi definitivamente risolta dalla pronuncia della Corte Costituzionale è, se la sanzione amministrativa, scaturita solo da una rilevazione strumentale, possa rientrare nei parametri della legittimità.

Non deve apparire fuori luogo l'insegnamento della Suprema Corte quando ha inteso definire l'accertamento dell'infrazione non quale "generica e approssimata percezione della commissione della violazione" ma quale risultato conseguente al compimento delle indagini finalizzate a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (Cass. Civ. n. 2926/94).

In altre parole, la Suprema Corte ha inteso richiamare l'attenzione sulla necessità di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare l'infrazione, con espresso riferimento alla c.d. "taratura" dello strumento elettronico di rilevazione della velocità.

Non a caso, infatti, la legge 273/91 e le norme tecniche internazionali UNI 30012 avevano previsto l'obbligo di effettuare la taratura di tutti gli strumenti di misurazione .

La taratura, infatti, quale *"insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale ed i corrispondenti valori noti di un misurando"*, rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo. Solo così è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino.

La estrema delicatezza, poi, di detti strumenti elettronici, il cui funzionamento può essere alterato da numerosi fattori, quali l'urto, le eccessive vibrazioni, le cadute, l'esposizione a temperature superiori a 40 ° C e inferiori a - 10 ° C o ai campi magnetici o elettrici, comporta la necessità di procedure di verifiche

---

periodiche per il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura e ciò non solo per finalità di tutela della fede pubblica, ma anche per rientrare nei parametri della legittimità di cui si è parlato prima.

Si deve arguire, quindi, che non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature se munite solo della omologazione, prevista dalle norme richiamate.

Se ritorniamo, per un attimo, ai principi della contestazione dell'infrazione nell'immediatezza del fatto, non può revocarsi in dubbio che ciò, comunque, consentiva un bilanciamento tra l'interesse pubblicistico alla prevenzione/repressione degli illeciti amministrativi e il principio della effettività del diritto di difesa del cittadino, mentre con l'automatico controllo attraverso uno strumento tecnico, tale diritto di difesa non è pienamente garantito, non avendo, il cittadino, a disposizione alcuno strumento di verifica dei risultati.

Nell'evidente asimmetria delle due posizioni in cui si vengono a trovare il cittadino da una parte e la Pubblica Amministrazione dall'altra, l'uso di apparecchiature elettroniche che consentono, per le modalità di funzionamento, l'omissione della contestazione immediata, strumento per poter rivolgere in prima istanza una difesa e sollevare eccezioni, comporta l'inderogabile necessità che la rilevazione della velocità sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile, è bene sottolineare che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile, ma anche il frutto di un accertamento operato da una apparecchiatura elettronica ad alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione.

E' opportuno rilevare, in ultimo, che la legge 273/91 ha previsto centri di taratura "SIT", abilitati al rilascio del "certificato di taratura".

Appare ovvio, poi, che spetti alla Pubblica Amministrazione fornire prova inconfutabile della sussistenza della violazione amministrativa in capo alla opponente.

Nel caso in esame, l'amministrazione resistente allegava, a tal fine, "Dichiarazione di Conformità al campione omologato", rilasciata il 6.6.2017 dalla Sodi Scientifica srl.

La Sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il 18 giugno 2015, aveva dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma VI, del D. Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La taratura, come intesa dalla sentenza n. 113 del 2015 della Consulta, viene identificata nella verifica della precisione di misura sia dei prototipi sia dei singoli esemplari degli apparecchi, e viene disciplinata mediante il recepimento delle prassi adottate dallo stesso ministero fin dal 2005, unitamente ad alcune postille concordate con Accredia, che con decreto del 22.12.2009, veniva designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 282 del 13.06.2017, dà attuazione agli indirizzi dettati dalla Corte Costituzionale, dettando le regole pratiche sulle verifiche sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, e riguardo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo, disponendo al punto 2.2 dell'allegato: *"Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento."* E che siano soggetti terzi.

Riguardo alla normativa di recente introduzione non risulta né vi è prova che la Sodi Scientifica srl, casa produttrice dell'autovelox, sia soggetto accreditato da Accredia come laboratorio di taratura.

Giova ribadire come già la normativa antecedente al D.M. n. 282 del 13.06.2017, applicabile nel caso di specie atteso che la data di taratura, il 2.5.2017, è precedente alla data di pubblicazione del D.M., ossia la Legge n. 273/1991, con disposizioni conformi all'attuale D.M., avesse imposto che l'apparecchiatura fosse certificata da appositi centri SIT.

Solo tali centri erano autorizzati al rilascio di un apposito *Certificato di taratura* che doveva contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell'ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato: marca, modello, numero di matricola e descrizione; l'identificazione univoca, per esempio mediante numeri di serie, di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali, Temperatura ed Umidità; i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica, cioè le misure fatte; l'intervallo di conferma metrologica, ossia il tempo che deve intercorrere fino alla successiva taratura, ad esempio 1 anno; l'errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell'apparecchiatura; l'identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l'identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

Dall'Attestato depositato dalla Prefettura di Firenze, rilasciato dalla ditta costruttrice dell'apparecchiatura, risulta attestato che la strumentazione elencata è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato direttamente dalla ditta produttrice, senza migliori specificazioni.

Tale attestazione non può valere come certificazione di avvenuta taratura dell'apparecchio poiché il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi che ne contestano la validità, deve essere effettuato secondo i dettami normativi.

Per quanto esposto, poiché la violazione veniva contestata sulla base di un apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l'attendibilità dell'accertamento effettuato.

Ne deriva l'invalidità dell'accertamento effettuato col verbale sotteso all'ordinanza impugnata, la cui nullità, trattandosi di atto prodromico all'ordinanza, inficia la validità degli atti al medesimo conseguenti.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. In considerazione della celerità del giudizio e l'esiguità dell'istruttoria il giudice ritiene doversi procedere con la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata. Compensa le spese.

Firenze 3.4.2019

Il Giudice di Pace

Dr.ssa Carla De Santis



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Stefania Marzola